

P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020

Avviso Pubblico N. 4/FSE/2018 approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

Corso ITS VIII Ciclo

“Tecnico Superiore in Marketing Digitale delle Imprese Agroalimentare”

(Acronimo: MiDia)

Docente: Ing. Andrea Palumbo

AREA:.....

UF:



L'Illuminazione

Allegato IV – D. Lgs. 81/2008

I luoghi di lavoro devono disporre di **sufficiente luce naturale**, inoltre devono essere dotati di dispositivi che consentano **un'illuminazione artificiale adeguata** per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.


Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

Illuminazione artificiale

Gli impianti di illuminazione non devono rappresentare un rischio d'infortunio per i lavoratori;

Presenza di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità se necessaria;

Mezzi di illuminazione sussidiaria tenuti in posti noti al personale e conservati in costante efficienza.



L'Illuminazione

Benessere visivo

La comune esperienza insegna che la buona qualità del processo di visione dipende principalmente da:

- Le dimensioni dell'oggetto
- La sua luminanza
- Il contrasto con il fondo o il contorno
- Il tempo di cui si dispone per la visione.



L'illuminazione

L'illuminazione naturale

Il fattore di luce diurna (rapporto fra l'illuminamento sul piano di lavoro e l'illuminamento esterno) è sempre ≤ 1 e si esprime in centesimi o in percentuale.

Sono ritenuti soddisfacenti i seguenti fattori di luce diurna:

- 0,6% per lavori grossolani
- 1,5% per lavori medi,
- 3,0% per lavori fini,
- 6,0% per lavori finissimi.



L'Illuminazione

L'illuminazione artificiale

L'illuminazione artificiale può essere:

- generale
- generale orientata sul posto di lavoro
- localizzata del singolo posto di lavoro (solo se è coordinata con l'illuminazione generale)
- supplementare (in caso di esigenze particolari).



L'impianto di illuminazione influisce sulla capacità visiva, sull'attività, sulla sicurezza e sul benessere delle persone.

È indispensabile, pertanto, che soddisfi le specifiche esigenze degli utenti.



L'Illuminazione

Illuminamento minimo sul posto di lavoro

Per i posti di lavoro occorre prevedere un illuminamento di esercizio di almeno 200 lx, a meno che, per motivi legati all'attività che vi si svolge, non si richiedano eccezioni.

In locali, nei quali è prevista la costante presenza di persone alle quali non compete uno specifico compito visivo, l'illuminamento deve essere non inferiore a 100 lx.

